

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3639

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CABRAS, ROBERTO BARBIERI, BOVA, CALDAROLA,
CHIANALE, CHIAROMONTE, MARAN, MONTECCHI**

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

Presentata il 5 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito finora sviluppatosi in materia di riforme istituzionali ha evidenziato fra i vari un aspetto decisivo, quello relativo alla necessità inderogabile di procedere con una chiara e definita visione di sistema. Un limite rilevante delle riforme realizzate, infatti, è rappresentato dalla incompiuta definizione di un mosaico predefinito, con il risultato di far emergere una difficoltà ancora oggi non superata nella piena ed effettiva operatività delle leggi di riforma in vigore, sia quelle ordinarie che quelle di rango costituzionale. La recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione rappresenta di tutto ciò il

punto più significativo; accanto ad essa si collocano le riforme sulla forma di governo delle regioni e sui nuovi statuti di autonomia regionale.

Da questa consapevolezza muove l'approccio della presente proposta di legge costituzionale e segue l'asse attorno al quale si sviluppò nella scorsa legislatura la riflessione nell'ambito della Commissione bicamerale, con nuovi spunti di riflessione sulla base dell'esperienza maturata in altre democrazie dell'Europa e del mondo. Una proposta di riforma, pertanto, utile a completare l'architettura istituzionale in coerenza con la forma di Stato introdotta con il nuovo articolo 114 della Costituzione.

In primo luogo la proposta reca la riforma del Parlamento con il superamento del bicameralismo perfetto e con la conseguente differenziazione di funzioni fra le due Camere.

La Camera dei deputati legifera in via esclusiva in tutte le materie che la Costituzione attribuisce allo Stato, il Senato federale legifera su tutte le materie di legislazione concorrente, su statuti speciali delle regioni, organi di governo e legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane. La modalità di elezione del Senato federale e la sua composizione, insieme gli attribuiscono il carattere di sede nella quale si articola il confronto e la concertazione fra Stato, autonomie locali e regioni.

Il secondo tema proposto riguarda la forma di governo; attualmente il procedimento elettorale e la formazione dell'esecutivo hanno determinato, nella prassi ormai consolidata, una sostanziale modifica della norma costituzionale vigente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, già proposto agli elettori con il nome indicato nella scheda elettorale, supera di fatto la norma che assegna al Presidente della Repubblica la prerogativa di nominarlo. Come sarebbe infatti immaginabile una nomina diversa da quella proposta prima del voto e risultata maggioritaria nel consenso finale espresso? Oggi nessuno può ragionevolmente ritenere di potere facilmente modificare una prassi ormai acquisita dal comune modo di pensare dei cittadini; questi ultimi infatti ritengono di designare con il loro voto il Capo del governo. Per questa ragione la norma proposta si limita a codificare quanto già oggi si determina per effetto della costituzione materiale. Di conseguenza si assume, sulla base del procedimento elettorale in vigore, la forma del governo del primo ministro, ancorato al voto degli elettori, con la sola possibilità in corso di legislatura di cambiamenti con voto qualificato della Camera dei deputati, e nel solo ambito della formazione o coalizione politica risultata maggioritaria nel risultato

elettorale. Il Presidente della Repubblica mantiene il ruolo di alta autorità di garanzia costituzionale, con un ampliamento della sua base di elezione al fine di rafforzarne la rappresentatività e l'autorevolezza democratico-istituzionale. I poteri del Presidente del Consiglio dei ministri sono adeguati alla nuova forma prevista, con il potere di nomina e revoca dei Ministri e di proposta di scioglimento della Camera dei deputati.

Il contesto delineato di democrazia del maggioritario richiama la introduzione della figura del Capo dell'opposizione con conseguente adeguamento dei Regolamenti parlamentari per definirne operatività e prerogative.

La procedura di esame da parte del Parlamento in materia di ineleggibilità e di incompatibilità viene modificata, per adeguarla al differente contesto di relazioni fra maggioranza e opposizione parlamentare; in un sistema maggioritario, si amplia infatti la sfera delle garanzie con la possibilità di ricorrere, in caso di controversia, alla sede arbitrale e definitiva, rappresentata dalla Corte costituzionale.

Infine, si muta la composizione della Corte costituzionale per renderla più coerente con la nuova articolazione dei poteri istituzionali introdotta con la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, così come previsto dal nuovo titolo V.

L'articolo 1 introduce una modifica nell'elettorato passivo per la Camera dei deputati rendendolo possibile con il raggiungimento della maggiore età, inoltre introduce la figura del deputato a vita per chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 definisce la composizione del Senato federale della Repubblica e fissa i principi per la sua elezione su base regionale; prevede inoltre la figura dei senatori di diritto in relazione alla funzione svolta di presidente di regione, di provincia o di città metropolitana, ovvero di sindaco.

L'articolo 3 regola la procedura in materia di cause di incompatibilità e ineleggibilità.

L'articolo 4 definisce la nuova funzione legislativa delle due Camere secondo funzioni e compiti differenziati.

L'articolo 5 disciplina i presupposti e le modalità di attivazione delle inchieste parlamentari, nonché i poteri delle Commissioni parlamentari allo scopo istituite.

L'articolo 6 modifica il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica ampliando la sua base di elezione ai rappresentanti delle autonomie locali.

L'articolo 7 definisce la nuova forma di governo con la previsione di nuovi poteri del Presidente del Consiglio dei ministri; inoltre indica i principi ai quali attenersi nel procedimento elettorale per la elezione della Camera dei deputati e per la proposta della candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 modifica la composizione della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori.

La legge stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi.

È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno. Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecento è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il Presidente della Giunta regionale.

In ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta, l'assemblea dei sindaci, dei presidenti di Provincia e di Città metropolitana, secondo modalità stabilite dalla legge, elegge fra i suoi componenti un senatore di diritto.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in ogni Regione in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori ».

2. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

ART. 3.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva ».

ART. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

c) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafi; immigrazione;

e) ordine pubblico e sicurezza;

f) norme generali sull'istruzione;

g) bilancio dello Stato, legge finanziaria, leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al comma precedente. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva ».

ART. 5.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico

interesse. A tale scopo su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

ART. 6.

1. All'articolo 83 della Costituzione dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« All'elezione partecipano i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle relative Province o Città metropolitane ».

ART. 7.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati quando viene meno la possibilità di pro-

seguire l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non sia stata proposta un'altra candidatura dalla coalizione o formazione politica che ha raccolto la maggioranza dei voti alle elezioni, con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative.

L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni ».

2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.

ART. 8.

1. All'articolo 135 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta da sedici giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative ».

